

## TRIBUNALE ROMA

1° MARZO 1990

PRESIDENTE: MISITI  
RELATORE: FENU  
PARTI: INFORMATICA  
E SISTEMI S.R.L.  
(Avv. Mininni)  
LABIVAL S.R.L.  
(Avv. Caravella)

**Contratto di fornitura di *personal computer* con relativo programma • Inadempimento • Fattispecie • Insussistenza.**

*Deve escludersi la responsabilità da inadempimento del fornitore di un personal computer col relativo programma quando emerga dalle prove assunte che il lamentato difetto di funzionalità del sistema deriva da discontinuità nell'erogazione dell'energia elettrica.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — La Informatica e sistemi s.r.l. convenne in giudizio la Labival s.r.l. per sentirla condannare — mediante sentenza provvisoriamente esecutiva — a pagarle la somma di L. 6.225.000 a saldo di fornitura di merce, con interessi, rivalutazione, vittoria di spese (citazione notificata il 7 giugno 1986).

Assunse l'attrice di aver fornito alla convenuta un *personal computer* con relativo sistema di programmazione, per un importo complessivo di L. 12.980.000, come da fattura n. 29 del 23 aprile 1985, regolato in parte (per l'importo cioè di L. 6.225.000) con il rilascio di n. sei effetti in cessione, i quali rimanevano insoluti. Tutti i solleciti e le difide inviati da essa istante alla debitrice non avevano esito, ed anzi questa aveva eccepito l'inadempimento della venditrice, ma non proceduto, come pur preannunciato, all'azione di risoluzione; né aveva onorato il debito, pur continuando a detenere la merce.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta eccepiva pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di

Roma per esser competente quello di Velletri, nella cui circoscrizione aveva sede. Sosteneva che il programma non si era rivelato funzionale alla gestione del laboratorio di analisi, cui era destinata l'apparecchiatura ed aveva perciò diffidato l'attrice a ritirarla, e a restituire quanto incassato in acconto. Chiedeva, pertanto, che la domanda fosse respinta con rifusione delle spese e risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ., e spiegava domanda riconvenzionale allo scopo di ottenere la condanna della società attrice a rifondere i danni, che indicava in L. 30.000.000, o altra somma ritenuta giusta, con rifusione delle spese, da distrarsi al procuratore antistatario.

Esaurita l'istruzione con espletamento di prove testimoniali, la causa è stata riservata a decisione sulla base delle conclusioni in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — 1. In ordine alla eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta, di incompetenza territoriale del Giudice adito, in ragione del *forum rei*, va rilevato che trattasi di competenza territoriale derogabile con riguardo a controversie per le quali operano in via concorrente più criteri di collegamento, trattandosi nella specie di causa relativa a diritti di obbligazione. Onde è applicabile il principio, ormai costantemente seguito in giurisprudenza, che l'eccezione sia ritualmente formulata solo se la contestazione venga estesa a tutti i criteri, cioè anche a quelli previsti dall'art. 20 cod. proc. civ., del foro del contratto cioè e di quello ove l'obbligazione deve essere adempiuta. Poiché nella specie tale contestazione è mancata, l'eccezione va disattesa (cfr. da ultimo, Cass., Sez. I, 6 agosto 1988, n. 4868, in *Giust. civ. Mass. ann.*, 1988, 1160).

2. Passando all'esame del merito, si osserva che è incontrastato il rapporto *inter partes* e la mancata prestazione da parte dell'acquirente, attuale convenuta, del saldo del prezzo della fornitura. Che le cessioni cambiarie non abbiano avuto (per L. 6.000.000 complessive) esito positivo è dimostrato dalla produzione degli effetti, tutti girati dall'attrice, regolarmente protestati con onere di spese. Trattasi di sei effetti da

L. 1.000.000 ciascuno, prodotti *sub 5* della documentazione di parte attrice.

La domanda riconvenzionale concerne essenzialmente l'inadempimento dell'attrice, che avrebbe fornito merce del tutto inidonea all'uso cui è destinata, con conseguente credito risarcitorio ex art. 1494 cod. civ.

L'assunto della convenuta non risulta peraltro provato; ed è anzi smentito dalle risultanze istruttorie.

Con telegramma 3 giugno 1985 la soc. Labival diffidava l'attrice a ritirare il *personal computer* « per la mancata funzionalità dell'apparecchio ».

Al contrario, sulla funzionalità del medesimo hanno deposto Sandro Paporozzi e Antonio Di Francesco, i quali hanno riferito circa le cause delle irregolarità rilevate nel suo funzionamento, ricollegabili non all'apparecchiatura, ma alla discontinuità nell'erogazione di energia elettrica nella zona interessata, come il Paporozzi poté personalmente verificare. Il teste ha affermato che ricorrevano « alcune anomalie alla banca dati... mentre il *computer* funzionava bene ». Tali inconvenienti dipendevano « dalla circostanza che più volte veniva a mancare la fornitura dell'energia elettrica nella zona ove era ubicata la Labival e detta carenza provocava il blocco

\* La sentenza del Tribunale di Roma qui pubblicata appare del tutto ineccepibile, alla luce delle risultanze dell'istruttoria riportate in motivazione. Infatti, l'assunto, peraltro assolutamente generico, di parte convenuta — attrice in riconvenzionale circa la sussistenza di un vizio o difetto di funzionamento del sistema di elaborazione dati fornito dall'attore principale, era stato, nel caso di specie, interamente smentito dalle prove assunte, le quali avevano anzi consentito di accertare che la fornitrice del sistema si era concretamente attivata per risolvere gli inconvenienti lamentati, i quali erano risultati dipendere da cause ad essa non imputabili.

La sentenza qui pubblicata offre quindi una prospettiva diversa rispetto a quella da cui la dottrina è solita considerare il tema della patologia funzionale dei contratti aventi ad oggetto la prestazione di beni o servizi informatici: in questo caso, nel quale oltre tutto l'utilizzatore del sistema aveva continuato a servirsene nonostante le proteste di inadeguatezza (ed il dato è esattamente valorizzato dal Collegio giudicante), non vi è, dunque, spazio per le riflessioni in altra sede fatte (benché indubbiamente apprezzabili da un punto di vista generale) circa le difficoltà che può incontrare il creditore di una prestazione avente ad oggetto un elaboratore di dati in sede di prova dell'inadempimento del fornitore e della sussistenza del danno (vedi, sul punto, nota di richiami a Trib. Milano 20 ottobre 1988, in questa *Rivista*, 1989, 554).

del *computer* e del sistema, mentre era al lavoro... ». Il teste medesimo ebbe modo di verificare tali eventi e consigliò ma vanamente alla Labival di provvedersi di un sistema contro la caduta di corrente. Questa provocava la cancellazione dell'informazione e nella specie il contenuto delle fatture inserito nel calcolatore.

3. Che i riferimenti dei testi di parte attrice siano credibili può ritenersi sul piano logico, confrontandoli con quelli dei testi di parte Labival: i quali sono del tutto generici, come del tutto generico è il riferimento ai danni che essa avrebbe subito per la lamentata inutilizzazione del *computer*. D'altronde, la stessa condotta della soc. Labival avvalorava la tesi dell'attrice: il *computer* è rimasto nella disponibilità della convenuta, che certo continua a utilizzarlo. Non vi è alcuna allegazione circa l'assoluta inutilizzabilità, come essa pur pretende, né alcun riscontro ai solleciti di pagamento, né eccezioni di sorta prima della citazione, dopo l'originaria contestazione e l'intervento tecnico predisposto dall'attrice.

Da tutto ciò consegue che la domanda è fondata. Essa va accolta nella misura richiesta; per l'effetto va pronunciata la condanna della convenuta a pagare all'attrice la somma di L. 6.225.000. Spetta il maggior danno da svalutazione, atteso il fatto notorio e la qualità di imprenditore che ha l'attrice, da liquidare, con criteri equitativi *ex art.* 1224 cod. civ. nel 35% (con decorrenza cioè dalla domanda) e cioè in L. 2.178.000. Sul complessivo importo di L. 8.403.000 spettano interessi dal giorno della decisione.

Le spese seguono la soccombenza.

Ricorrendo pericolo nel ritardo, può ben essere concessa la provvisoria esecuzione.

P.Q.M. — Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Informatica e sistemi s.r.l. contro la Labival s.r.l. con citazione 7 giugno 1986, nonché sulla domanda riconvenzionale così provvede:

1) condanna la convenuta a pagare all'attrice la complessiva somma di L. 8.403.000 (ottomilioniquattrocentotremila), con interessi dal giorno della decisione;

2) respinge la domanda riconvenzionale;

3) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese giudiziali in L. 179.761 per spese, L. 498.000 per diritti e L. 1.200.000 per onorari;

4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.